REGOLAMENTO (CEE) N. 2530/83 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino delle categorie dei prodotti nn. 19 e 89 (codice 0190), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i fazzoletti da naso e da taschino delle categorie dei prodotti nn. 19 e 89 il massimale è fissato a 183 000 pezzi; che, alla data del 7 settembre 1983, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 settembre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Pakistan:

Codice	Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0190	19 e 89	ex 61.05	61.05-20; 30; 99	Fazzoletti da naso e da taschino

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.